



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 102

OGGETTO: Provvedimento del 18 febbraio 2026 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026) di adozione del D.P.C.M. concernente “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani” - Autorizzazione a radicare ricorso straordinario e indicazioni per conferimento incarico

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 12:15 in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

		Pre- sente	As- sente
DEMARIA P.I. FRANCO	SINDACO	X	
NEBERTI AVV. FRANCESCA	VICESINDACO	X	
FALDA DOTT. ENRICO	ASSESSORE COMUNALE		X
ROSSO AVV. FIAMMETTA	ASSESSORE COMUNALE		X
GULLINO DR.SSA ATTILIA	ASSESSORE COMUNALE	X	
BRAVO GEOM. GIANPIERO	ASSESSORE COMUNALE	X(*)	

(*) Videoconferenza

(*) Partecipa alla seduta il Signor DEMARCHI EROS, pro Sindaco del Municipio di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signor FLESIA CAPORGNO DOTT. PAOLO

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor DEMARIA P.I. FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Demaria p.i. Franco e con emendamenti in corso di seduta;

Rilevato che l'istruttoria per la presente deliberazione è stata curata da Papa Avv. Carmelina – Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

Premesso che:

- l'elenco dei comuni montani risulta attualmente definito, secondo la classificazione indicata dall'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane), cui il Comune di Saluzzo aderisce dal 2020, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991, con gli aggiornamenti via via succedutisi, anche per effetto delle soppressioni e delle fusioni territoriali negli anni intervenute;
- in forza della L.R. Piemonte 21 dicembre 2018 n. 28, il Comune di Saluzzo, ha incorporato, a far data dal 1° gennaio 2019, il Comune di Castellar - Ente locale classificato come montano;
- l'art. 1, comma 128 della L. n. 56/2014 prevede che, in caso di fusioni tra comuni "l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dai benefici che a essi si riferiscono", così introducendo un principio di salvaguardia, nell'ambito di un insieme di disposizioni volte a favorire ed incentivare i processi di fusione tra comuni;
- Per quanto qui più interessa tale garanzia è stata ulteriormente esplicitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il quale ha ribadito (nell'ambito dell'elencazione dei comuni montani) che *"Nel caso di fusioni di Comuni o accorpamenti, se uno dei Comuni partecipanti è montano lo è anche il comune risultante dall'operazione"*, ragione per cui il Comune di Saluzzo è divenuto, a seguito della fusione del Comune di Castellar, comune montano;
- Di recente è stata approvata la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane;
- con l'art. 2 della predetta Legge, rubricato *"Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi"* è stato previsto che *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del*

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza”;

→ in data 18.2.2026 è stata assunta la delibera del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “*Deliberazione motivata ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente – Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni Montani*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2026, come comunicato il 15 aprile 2026 (prot. n. 15202/2026) anche dalla stessa UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane);

Rilevato che nell’elenco dei Comuni Montani allegato al sopracitato provvedimento non figura il Comune di Saluzzo;

Ritenuto che il predetto verrebbe così ad essere escluso dall’elenco dei Comuni classificati come montani, circostanza da cui discenderebbero forti penalizzazioni, sia in capo allo stesso Ente locale (*in primis* l’impossibilità di accedere a fondi e incentivi dedicati ai soli comuni montani) sia in capo ai cittadini ed alle imprese ivi stabilite, che non potranno più accedere ai benefici riconosciuti, a diverso titolo, in ragione del carattere montano del Comune (tra cui, nel tempo, proprio quelli previsti dalla L. n. 131/2025);

Considerato altresì che il citato provvedimento pare censurabile sotto molteplici profili, potendosi in esso ravvisare numerosi vizi di illegittimità derivanti:

- dalla violazione degli artt. 3 e 44 della Costituzione;
- dall’inattendibilità e/o comunque dall’irragionevolezza dei criteri individuati per determinare il carattere “montano” dei singoli Comuni;
- dalla plateale disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni che versano in situazioni sostanzialmente simili;

Ritenuto pertanto necessario dare corso ad ogni più opportuna iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi del Comune e, per il suo tramite, della Comunità rappresentata;

Ravvisata la necessità di deliberare tempestivamente in merito alla proposizione di un ricorso straordinario, stante l’urgenza derivante dall’imminente scadenza dei termini per l’esperimento di tale rimedio giustiziale;

Preso atto dell’evidente complessità della causa, afferente una materia altamente

specialistica e peculiare, qual è quella inerente la classificazione dei Comuni Montani, tenuto anche conto degli strettissimi tempi a disposizione per predisporre i relativi atti;

Ritenuto opportuno - proprio in virtù dei suddetti rilievi – conferire incarico congiunto di rappresentanza in giudizio dell'Ente all'Avvocatura interna e ad uno o più professionisti di comprovata esperienza in materia, al fine di predisporre una strategia difensiva tempestiva e rafforzata - così come inevitabilmente richiesto dalla complessità e dalla delicatezza della causa *de qua* - oltre che rendere possibile la partecipazione ad eventuali riunioni e/o *iter* procedurali volti a mitigare l'irragionevolezza dei criteri individuati per determinare il carattere "montano" dei singoli Comuni;

Rilevato che le pronunce della Suprema Corte (Cass. 7 giugno 2004 n. 10787; Cass. 16 giugno 2005 n. 12868), alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali, hanno chiarito che, se - da un lato – competono al Dirigente in quanto essenzialmente gestionali l'autorizzazione alla lite e l'affidamento dell'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente, resta dall'altro ferma in capo al Sindaco - in quanto legale rappresentante dell'Amministrazione - la competenza a rilasciare la procura alle liti in favore del professionista individuato, salvo che lo Statuto Comunale non stabilisca diversamente;

Considerato che tale orientamento giurisprudenziale pare essere ormai consolidato in tal senso, come di evince anche dal tenore delle circolari prefettizie n. 9776/13.12/Area II del 19 maggio 2005 e n. 15125/13.12/Area II del 15 luglio 2005, rispettivamente pervenute a questo Comune in data 24 maggio e 26 luglio 2005;

Rilevato altresì che il vigente Statuto di Saluzzo, all'art. 37, comma 1°, lett. e) stabilisce che il Sindaco "rappresenta in giudizio il Comune in tutti i procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, tanto sotto il profilo attivo, quanto quello passivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale";

Visto l'art. 57, comma 6, del Regolamento comunale sugli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 dell'8 giugno 2005 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Amministrativi di Staff – Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 15.06.2026;
- parere favorevole del Segretario Generale per il Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data 15.06.2026;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune nonché per le motivazioni evidenziate in premessa, a radicare ricorso straordinario avverso il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 avente ad oggetto “*Deliberazione motivata ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente – Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni Montani*”, pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20.02.2026”;
2. Di disporre che l’incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Saluzzo sia conferito congiuntamente al legale interno e ad uno o più professionisti di comprovata esperienza in materia, stanti la complessità e la delicatezza della causa *de qua* oltre che l’esigenza di prendere parte ad eventuali riunioni e/o *iter* procedurali volti a mitigare l’irragionevolezza dei criteri individuati per determinare il carattere “montano” dei singoli Comuni;
3. Di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Dirigente del Settore Amministrativo di Staff, per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico, nonché ai Dirigenti del Settore Sviluppo compatibile del territorio e del Settore Governo del territorio, per acquisire la documentazione relativa all’intervenuta fusione ed alla progettualità legata al territorio comunale montano;
4. Di disporre che copia della presente venga trasmessa anche al legale (ovvero ai legali) esterno individuato, che verrà munito di apposita *procura ad litem* congiuntamente all’Avv. Carmelina Papa dell’Avvocatura Comunale;
5. Di far dichiarare l’immediata eseguibilità della deliberazione per le ragioni sopra illustrate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Demaria p.i. Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa